

**COMUNE DI PREDAIA**  
*PROVINCIA DI TRENTO*

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 di data 28/12/2022

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1.- Oggetto del regolamento*
- Articolo 2.- Competenze*
- Articolo 3.- Responsabilità*
- Articolo 4.- Servizi gratuiti ed a pagamento*
- Articolo 5.- Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti*
- Articolo 6.- Atti a disposizione del pubblico*
- Articolo 7.- Atti riservati*
- Articolo 8.- Lutto cittadino ed esequie pubbliche*

### **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI**

- Articolo 9.- Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti*

### **CAPO III – FERETRI**

- Articolo 10.- Deposizione della salma nel cofano funebre*
- Articolo 11.- Verifica e chiusura feretri*
- Articolo 12.- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti*
- Articolo 13.- Piastrina di riconoscimento*

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

- Articolo 14.- Definizione del trasporto funebre*
- Articolo 15.- Modalità dei trasporti*
- Articolo 16.- Carri funebri e autorimesse*
- Articolo 17.- Cortei e cerimonie funebri*
- Articolo 18.- Trasporti extra comunali*

## **TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

### **CAPO I – CIMITERI**

- Articolo 19.- Cimiteri comunali e vigilanza*
- Articolo 20.- Ammissione nel cimitero comunale*

## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

*Articolo 21.- Disposizioni generali*

*Articolo 22.- Piano regolatore cimiteriale*

## CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

*Articolo 23.- Inumazione*

*Articolo 24.- Cippo o identificazione del loculo*

*Articolo 25.- Tumulazione*

*Articolo 26.- Richiedente il servizio*

## CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

*Articolo 27.- Esumazioni ordinarie*

*Articolo 28.- Esumazione straordinaria*

*Articolo 29.- Estumulazioni*

*Articolo 30.- Ossario/cinerario comune*

*Articolo 31.- Oggetti da recuperare*

*Articolo 32.- Disponibilità dei materiali*

## CAPO V - CREMAZIONE

*Articolo 33.- Autorizzazione alla cremazione*

*Articolo 34.- Urne cinerarie*

*Articolo 35.- Destinazione delle ceneri*

*Articolo 36.- Affidamento familiare delle ceneri*

*Articolo 37.- Dispersione delle ceneri*

*Articolo 38.- Cremazione esiti da esumazione ed estumulazione d'ufficio*

*Articolo 39.- Riapertura dei loculi per verifica o ammissione di nuova urna*

## CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

*Articolo 40.- Orario*

*Articolo 41.- Disciplina dell'ingresso*

*Articolo 42.- Divieti speciali*

*Articolo 43. - Riti funebri*

*Articolo 44. - Rimozione manufatti e ornamenti*

## TITOLO III - CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 45.- Sepolture private*  
*Articolo 46.- Diritto di sepoltura in tomba privata*  
*Articolo 47.- Concessione cimiteriale*  
*Articolo 48.- Catasto cimiteriale*  
*Articolo 49.- Concessioni ed utilizzi esistenti*  
*Articolo 50.- Procedimento di rilascio della concessione*  
*Articolo 51.- Concessioni attestanti il godimento perenne*  
*Articolo 52.- Durata delle concessioni per le tombe di famiglia*  
*Articolo 53.- Rinnovo concessioni per tombe di famiglia*  
*Articolo 54.- Concessioni riguardanti le cellette ossario/cinerarie*  
*Articolo 55.- Rilascio e rinnovo concessioni per cellette ossario/cinerarie*  
*Articolo 56.- Manutenzione*  
*Articolo 57.- Decadenza*  
*Articolo 58.- Revoca*  
*Articolo 59.- Rinuncia*

#### **TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

##### **CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI**

- Articolo 60.- Accesso al cimitero per lavori*  
*Articolo 61.- Modalità di esecuzione dei lavori*  
*Articolo 62.- Autorizzazione posa o rimozione lapidi*  
*Articolo 63.- Lapidi, cordoli, targhe, ornamenti e piante*  
*Articolo 64.- Estromissione di imprese*  
*Articolo 65.- Obblighi del comune e del personale dei cimiteri*

#### **TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 66.- Efficacia delle disposizioni del regolamento*  
*Articolo 67.- Sanzioni*  
*Articolo 68.- Godimento di sepoltura privata per uso consuetudine*  
*Articolo 69.- Descrizione della situazione attuale dei cimiteri e modalità di passaggio dagli attuali regolamenti o situazioni di fatto, a quanto previsto dal presente Regolamento*

#### **ALLEGATO TECNICO**

- Cartografia*  
*Tariffe*  
*Spese per altri servizi a carico dell'utente*

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1.- Oggetto del regolamento*

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### *Articolo 2.- Competenze*

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

#### *Articolo 3.- Responsabilità*

1. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### *Articolo 4.- Servizi gratuiti ed a pagamento*

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
  - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione delle salme;
  - c) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
  - d) Esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni, disposta d'ufficio, compresa l'eventuale cremazione di inconsunti e lo smaltimento dei manufatti funebri non reclamati dal privato, in forma scritta, prima dell'esumazione;

- e) esumazione ordinaria al termine del periodo di concessione delle tombe private, compresa l'eventuale cremazione di inconsunti e lo smaltimento dei manufatti funebri non reclamati dal privato, in forma scritta, prima dell'esumazione;
  - f) deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - h) la fornitura del feretro per le salme di persone decedute nell'ambito del territorio comunale indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico. In relazione alla presente ipotesi, il Comune provvede inoltre a proprie spese al funerale ed all'inumazione nei campi comuni.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
- a) i trasporti funebri da e per altri comuni e nell'ambito del comune;
  - b) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
  - c) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
  - d) le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, e quelle ordinarie effettuate su istanza di parte, compreso lo smaltimento dei manufatti funebri;
  - e) la manutenzione delle sepolture private, nel caso in cui non vi provveda la famiglia dopo il primo avviso;
  - f) apertura e chiusura del loculo per verifica capienza;
  - g) le concessioni cimiteriali;
  - h) la cremazione al momento del decesso e in occasione delle esumazioni straordinarie od ordinarie richieste dall'interessato;
  - i) la redazione della documentazione relativa all'affidamento familiare delle ceneri o alla dispersione delle stesse.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisionare il regolamento.

#### ***Articolo 5.- Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti***

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dal servizio finanziario del Comune. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. E' esclusa la fornitura di addobbi floreali, manifesti e qualsiasi altro servizio accessorio, non indispensabile.
5. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

### ***Articolo 6.- Atti a disposizione del pubblico***

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a) i registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - c) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

### ***Articolo 7.- Atti riservati***

1. Presso l'ufficio comunale è conservata la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

### ***Articolo 8.- Lutto cittadino ed esequie pubbliche***

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

## CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

### *Articolo 9.- Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti*

1. L'obitorio e la camera ardente comunale sono istituiti in locali idonei nell'ambito della R.S.A. Casa di Soggiorno Anaunia di Taio, previo accordo con la stessa, oppure presso le strutture all'uopo predisposte.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata, a seconda del caso, dalla RSA Anaunia, dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, sono dotati del numero di posti salma refrigeranti e dei posti isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabiliti dalla normativa vigente.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

## CAPO III – FERETRI

### *Articolo 10.- Deposizione della salma nel cofano funebre*

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### ***Articolo 11.- Verifica e chiusura feretri***

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

### ***Articolo 12.- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti***

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

### ***Articolo 13.- Piastrina di riconoscimento***

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### ***Articolo 14.- Definizione del trasporto funebre***

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
  - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso,

dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;

b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;

c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

#### ***Articolo 15.- Modalità dei trasporti***

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

#### ***Articolo 16.- Carri funebri e autorimesse***

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

#### ***Articolo 17.- Cortei e cerimonie funebri***

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel comune non si eseguono la domenica e nelle festività salvo che queste non siano contigue. Il sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora si prospettino motivi particolari od eccezionali che esigono adeguato e tempestivo riscontro. Di norma, i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto (abitazione, obitorio, camera mortuaria, deposito di osservazione) alla chiesa e da questa al cimitero.
4. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.
6. Le modalità di svolgimento delle cerimonie con riti civili o di altre religioni vengono stabilite di volta in volta, dall'Ufficio comunale cimiteriale.

### ***Articolo 18.- Trasporti extra comunali***

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Gli addetti al trasporto o i familiari del defunto dovranno consegnare la relativa documentazione agli Uffici comunali, in giornata o al massimo entro la successiva giornata lavorativa.
3. Il trasporto verso un altro comune o all'estero è autorizzato dal Sindaco o da un suo incaricato; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
  - a) il permesso di seppellimento o l'autorizzazione alla cremazione;
  - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

## TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

### CAPO I - CIMITERI

#### *Articolo 19.- Cimiteri comunali e vigilanza*

Il comune provvede ai servizi cimiteriali relativi ai seguenti cimiteri: Coredo, Dardine, Dermulo, Mollaro, Priò, Segno, Smarano, Taio, Tavon, Torra, Tres, Tuenetto, Vervò.

La loro organizzazione interna è evidenziata nelle relative planimetrie e nell'allegato di raccordo coi precedenti regolamenti, che si allegano al presente Regolamento e ne formano parte integrante e sostanziale.

Le planimetrie potranno essere periodicamente aggiornate con provvedimenti della Giunta Comunale sulla base di eventuali esigenze sopravvenute o per lavori di ampliamento e ammodernamento delle aree cimiteriali.

I cimiteri comunali possono comprendere le seguenti strutture:

- a) aree destinate ai campi di inumazione comune;
  - b) aree destinate a tombe private, a inumazione o tumulazione in terra;
  - c) aree destinate a tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione;
  - d) aree destinate a ossario/cinerario individuale;
  - e) ossario/cinerario comune.
1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
  3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero, anche appartenente a ditta esterna incaricata.
  4. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  5. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
  6. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "*Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.
  7. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio.
  8. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

#### *Articolo 20.- Ammissione nel cimitero comunale*

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza

distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme:

- a) di persone decedute nel territorio comunale ;
  - b) di persone, ovunque decedute, che al momento della morte, hanno nel comune la propria residenza;
  - c) di coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita;
  - d) dei già residenti nel Comune di Predaia, ma che, in quanto collocati in case di riposo, istituti di cura o presso familiari in altri Comuni, sono stati iscritti nei registri anagrafici del Comune sede della Casa di riposo o istituto di cura o il familiare stesso. La dicitura “comune” ricomprende il territorio degli ex comuni formanti l’attuale Predaia;
  - e) di persone che dispongano di sepoltura privata, indipendentemente dalla residenza o dal luogo di decesso;
  - f) i resti mortali o le urne cinerarie delle persone di cui alle lettere precedenti.
2. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la tumulazione di ceneri/resti o la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### ***Articolo 21.- Disposizioni generali***

1. I cimiteri hanno uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Il Sindaco può individuare nei cimiteri reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenute a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, disciplinandone l’uso nel rispetto dei canoni religiosi di quel culto anche in deroga, ove occorra, alle norme stabilite dal presente Regolamento. Ove la deroga coinvolga aspetti igienico-sanitari, l’autorità Sanitaria viene chiamata ad esprimere parere vincolante.
5. Il Sindaco può istituire in via eccezionale altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

### ***Articolo 22.- Piano regolatore cimiteriale***

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell’articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all’andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:

- a) campi per inumazione a rotazione;
- b) campi per inumazione in sepolture private;
- c) campi per inumazione in sepolture private e per inumazione a rotazione;
- d) reparti speciali per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico;
- e) tombe private per tumulazione;
- f) cellette ossario-cinerarie;
- g) ossario/cinerario comune;
- h) campo di mineralizzazione;
- i) giardino delle rimembranze.

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### *Articolo 23.- Inumazione*

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
  - a) sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
3. Nelle tombe a rotazione può essere inumato un solo feretro. Oltre al feretro è ammessa la collocazione di un'urna cineraria/cassetina ossario. È vietata l'inumazione della sola urna cineraria. Il periodo di scadenza della rotazione resterà comunque quello previsto per il feretro già inumato.  
Nei cimiteri dove non è permessa la concessione di tomba di famiglia è consentita l'inumazione di n. 2 urne cinerarie/cassettine ossario.
4. Nelle tombe in concessione può essere inumato un solo feretro, ogni posto salma. È permessa l'ulteriore inumazione di cassetine ossario o di urne cinerarie. Si può procedere all'inumazione di altro feretro ove sia trascorso il termine prescritto dalla precedente inumazione. È permessa anche la concessione per l'inumazione di sole urne cinerarie.
5. Nell'area del cimitero classificata come "tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione", nella sepoltura già utilizzata come tomba di famiglia ma non concessionata non è permesso effettuare inumazioni di salme.
6. Nell'area del cimitero dove non è permesso effettuare nuove inumazioni di salme, è consentita l'inumazione di un'urna cineraria/cassetina ossario come indicato al c. 3 primo capoverso.
7. Non è ammessa l'esumazione da una sepoltura privata e la successiva inumazione in campo di mineralizzazione, con lo scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.
8. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei famigliari e dolenti per le cerimonie di rito.
9. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a

favorire il processo di mineralizzazione della salma.

10. Nei campi comuni, non è ammessa l'inumazione di salma precedentemente inumata in altra parte del cimitero o in altro cimitero del comune o di altro comune, salvo i casi previsti per il campo di mineralizzazione
11. Le fosse per l'inumazione delle salme di persone di età superiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di 2,20 m e la larghezza di 0.80 m. Le fosse di inumazione di salme di bambini di età inferiore a 10 anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di 1,50 m ed una larghezza di 0,50 m, ferme restando le altre dimensioni e distanze di cui sopra (art. 72 del D.P.R. 285/90 e D.P.P. 5-112/Leg del 12.02.2008).
12. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione (art. 72 del D.P.R. 285/90).
13. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### ***Articolo 24.- Cippo o identificazione del loculo***

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto: nome e cognome, data di nascita e di morte. In occasione della sepoltura il comune fornisce un cippo provvisorio che dovrà poi essere sostituito a cura e spese del privato con analogo, avente le caratteristiche sopra indicate.
2. Decorso il periodo di 6 mesi, il privato può (per il cimitero di Coredò è obbligatorio - vedi art. 63 comma 14) richiedere al comune l'autorizzazione per l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di un copri-tomba o cordolo ed eventualmente di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni definite dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento (art. 63). L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.
3. All'atto della tumulazione, in via provvisoria, il loculo deve essere identificato mediante apposizione sulla lastra dei dati anagrafici del defunto, a cura dei famigliari.
4. Per le sepolture private, l'installazione di lapide o copritomba e l'iscrizione sul loculo è obbligatoria. Entro 12 mesi dall'inumazione o tumulazione, il concessionario dovrà provvedervi.

#### ***Articolo 25.- Tumulazione***

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie. Non è concessa la costruzione di ulteriori tombe a tumulazione.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro/cassetina/urna o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi è permessa la tumulazione del solo feretro o di cassetine ossario e/o urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.

### ***Articolo 26.- Richiedente il servizio***

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio, per concordare le modalità per operazioni che interessano sepolture, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i famigliari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra famigliari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 46 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
  - coniuge;
  - figli;
  - genitori;
  - fratelli e sorelle;
  - nipoti;

Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Per le concessioni cimiteriali si applicano gli articoli 45 e seguenti.

3. Le imprese private di onoranze funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge e in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza e se in regola con le norme dell'attività commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
4. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai famigliari, comprese le denunce di morte, su mandato scritto da parte dei famigliari stessi. In difetto, l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture private.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### ***Articolo 27.- Esumazioni ordinarie***

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispose annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico. Una copia verrà pubblicata sulla porta del cimitero interessato dalle esumazioni, per un adeguato periodo di tempo.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo, del quale si conosce la residenza (prediligendo quelli residenti nel comune, a parità di grado) che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto o gli ornamenti presenti sulla tomba deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nella comunicazione.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo

sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, o laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la “*re-inumazione*” in campo di mineralizzazione o per il trasporto all’impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all’articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell’ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
10. Le esumazioni ordinarie effettuate su istanza dei privati seguono le modalità di cui all’art. 28, relativo alle esumazioni straordinarie e la spesa è a carico del richiedente.

### ***Articolo 28.- Esumazione straordinaria***

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall’autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura privata in un cimitero del Comune, nel cimitero di altro comune o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall’autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell’anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all’interno dello stesso cimitero quando sono in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l’igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all’utilizzo dell’apposito manufatto denominato ‘barriera’.

### ***Articolo 29.- Estumulazioni***

#### **CENERI/RESTI OSSEI**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite al termine del periodo di scadenza della concessione.
3. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono richieste da privati o ordinate dal Sindaco per giustificati motivi d’ufficio.
4. L’estumulazione straordinaria è permessa solo nei casi di trasferimento dell’urna cineraria/cassetta coi resti ossei
  - nel cimitero di altro comune;
  - in altra sepoltura privata, già esistente;
  - affido familiare (solo per urna cineraria)

## FERETRI

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
  - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

### *Articolo 30.- Ossario/cinerario comune*

1. In almeno un cimitero del comune deve essere presente un ossario/cinerario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni e le ceneri.
2. L'ossario/cinerario deve essere costruito in modo che le ossa e/o le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario/cinerario comune, le ossa contenute possono essere avviate alla calcinazione collettiva.

### *Articolo 31.- Oggetti da recuperare*

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

### *Articolo 32.- Disponibilità dei materiali*

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro

alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse. Al proprietario non spetta alcun indennizzo.

2. Le croci, le lapidi e i copri-tomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura e recuperabili senza danno, possono essere concessi alla famiglia, se richiesti e dietro dichiarazione di ricevuta degli stessi.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V – CREMAZIONE**

### ***Articolo 33.- Autorizzazione alla cremazione***

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

### ***Articolo 34.- Urne cinerarie***

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

### ***Articolo 35.- Destinazione delle ceneri***

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (loculo, tomba di famiglia già esistente) o interrata in una tomba comune secondo previsioni del presente regolamento (art. 23 c. 3). Le ceneri vengono interrate in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

### ***Articolo 36.- Affidamento familiare delle ceneri***

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero dopo sei mesi dalla rinuncia possono essere disperse nel cinerario comune (art. 6 L.P. 7/2008); la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

### ***Articolo 37.- Dispersione delle ceneri***

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
  - a) dal coniuge;
  - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
  - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

### ***Articolo 38.- Cremazione esiti da esumazione ed estumulazione d'ufficio.***

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, i parenti più prossimi, possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.

2. Per la cremazione degli esiti da esumazione/estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai c. 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

***Articolo 39.- Riapertura dei loculi per verifica o ammissione di nuova urna.***

1. Per la tumulazione di ulteriori resti/ceneri in un loculo già in uso, deve essere presentata comunicazione all'ufficio cimiteriale dal concessionario o dall'avente titolo, su apposito modulo.
2. Le spese di riapertura e nuova chiusura del manufatto sono a carico del concessionario o avente titolo.

**CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

***Articolo 40.- Orario***

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne.

***Articolo 41.- Disciplina dell'ingresso***

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
  - b) alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo (ad esempio, evidente stato di ubriachezza, bestemmie, etc.);
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. Gli enti o le associazioni che intendono promuovere cortei o altre cerimonie e manifestazioni all'interno dei cimiteri devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Il personale comunale addetto al cimitero è tenuto a controllare il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

***Articolo 42.- Divieti speciali***

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
  - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
  - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
  - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria e l'assenso dei familiari interessati;
  - f) eseguire lavori, spostare lapidi o targhe, senza autorizzazione;
  - g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
  - h) installare qualsiasi forma pubblicitaria;

- i) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo);
  - j) fumare;
  - k) introdurre oggetti irriverenti.
2. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale cimiteriale che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.

#### ***Articolo 43. - Riti funebri***

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

#### ***Articolo 44. - Rimozione manufatti e ornamenti***

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio, previa diffida a provvedervi, i monumenti, le lapidi, i copri-tomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero (operai comunali o ditta incaricata) provvederà alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi, se dopo avviso scritto, non vi abbia provveduto la famiglia del defunto. Il comune si rivarrà sui familiari del defunto per recuperare il costo sostenuto per suddetti lavori.

## TITOLO III - CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

I campi destinati alle sepolture private sono quelli indicati nelle planimetrie allegate al Regolamento.

#### *Articolo 45.- Sepolture private*

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata all'Amministrazione comunale.
3. Le sepolture private attualmente esistenti, si distinguono in:
  - a) tomba di famiglia per tumulazione: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio interrato;
  - b) tomba di famiglia per inumazione: consiste in una superficie di terreno, anche a posti multipli, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
  - d) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettoni ossario o urne cinerarie;
4. Nel lotto di terra dato in concessione è ammessa la sola sepoltura praticata per inumazione ed è vietata la costruzione di loculi entro o fuori terra da parte di privati.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.
6. Per intestatario della sepoltura privata si intende la persona fisica rispetto alla quale vengono individuati gli aventi diritto alla sepoltura.  
 Per concessionario si intende il soggetto legittimato ad esercitare i diritti ed assumersi gli oneri derivanti dalla concessione.  
 Per Fondatore del Sepolcro s'intende il primo componente della famiglia del quale risulti sepoltura certa nella tomba privata dalla lettura dell'epigrafe.  
 Per Rapporti Territoriali s'intendono quei rapporti instaurati con il comune di Predaia da colui che non è nato a Predaia e non è residente a Predaia al momento del decesso, ma che vi ha risieduto in vita per almeno 10 anni consecutivi e da colui che, pur non essendo nato a Predaia e pur non essendo mai stato residente, discende da persone di Predaia e per questo è proprietario di casa che utilizza saltuariamente.

#### *Articolo 46.- Diritto di sepoltura in tomba privata*

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili ex lege. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
  - il coniuge;
  - il figlio più anziano;
  - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;

- il fratello o la sorella più anziano;
  - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
  3. Per le sepolture private, il diritto d'uso è riservato alla persona dell'intestatario e della sua famiglia. La famiglia dell'intestatario è da intendersi composta
    - da esso stesso e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
    - dal coniuge;
    - dai coniugi dei discendenti.
  4. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e ai conviventi affettivi. Tale possibilità è estesa anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e potrà essere manifestata anche al momento della morte della persona a cui si vuole estendere il diritto, con atto scritto.
  5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa essa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in capo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
  6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
  7. Sulla tomba di famiglia o loculo, possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni precedute dalla dicitura "a ricordo".

#### ***Articolo 47.- Concessione cimiteriale***

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

#### ***Articolo 48.- Catasto cimiteriale***

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
  - a) le generalità del concessionario, dell'intestatario e dei defunti;
  - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
  - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

### ***Articolo 49.- Concessioni ed utilizzi esistenti***

Alla data di approvazione del presente Regolamento esistono varie fattispecie d'uso delle aree destinate a sepoltura privata.

Nello specifico si tratta delle seguenti concessioni e/o utilizzi:

- a) risultanti da concessioni sottoscritte fra il Comune e singoli concessionari ed aventi durata determinata (20 anni, 25 anni, 30 anni, 50 anni, 99 anni);
- b) risultanti da concessione fra il Comune e i singoli concessionari o da adeguata documentazione, attestante un godimento perenne;
- c) risultanti da consuetudine di godimento, ma prive di documentazione; dette concessioni andranno regolarizzate mediante sottoscrizione di atto ufficiale, nel rispetto delle zone previste nelle planimetrie di ogni singolo cimitero.

### ***Articolo 50.- Procedimento di rilascio della concessione***

1. L'intestatario della TOMBA privata, deve essere nell'ordine:
  - a) residente nel Comune;
  - b) nato nel Comune ovvero residente alla nascita nel Comune;
  - c) persona di cui alla lettera d) dell'art. 20;
  - d) avere, al momento della richiesta, rapporti territoriali con il Comune ai sensi dell'art. 45.

I LOCULI possono essere assegnati come sopra e anche secondo quanto previsto al comma 2 dell'art.20.
2. La sepoltura privata può essere richiesta in uno qualsiasi dei cimiteri comunali, con pagamento maggiorato per chi la richiede nel cimitero non di pertinenza della frazione anagrafica di riferimento. La maggiorazione non viene applicata nei casi in cui vi sia diritto di sepoltura come da art. 20 c. 1.
3. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
 

All'atto dell'istanza il concessionario dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Tesoreria comunale della tariffa stabilita.

L'assegnazione dei lotti destinati a tombe di famiglia e delle cellette avviene nei limiti della disponibilità delle relative aree cimiteriali a ciò destinate e seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura ad inumazione privata secondo la disponibilità.

La concessione in uso delle sepolture è disposta con determinazione del funzionario comunale responsabile del servizio.

Alla determinazione del funzionario responsabile segue la stipula formale della concessione fra il Comune ed il richiedente.

Le spese relative alla stipula della concessione (es: bollo, registro, diritti) sono a totale carico del concessionario.

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Considerato che molto spesso, dati i tempi ristretti tra la comunicazione del decesso e l'inumazione della salma/tumulazione delle ceneri o dei resti, la tariffa per la concessione viene pagata successivamente all'inumazione/tumulazione stessa, si ritiene opportuno

prevedere quanto di seguito: qualora la tariffa, dovuta per la concessione di un lotto per la propria tomba di famiglia, non venga pagata entro 3 mesi dall'inumazione della salma, il lotto non è da considerarsi tomba di famiglia, ma tomba comune e, trascorsi 10 anni dalla sepoltura, la salma verrà riesumata, a spese dei familiari, e posta nell'ossario comune. Nel caso di ceneri o resti ossei, il loculo verrà svuotato e il contenuto sarà posto nell'ossario/cinerario comune, previa comunicazione al familiare di riferimento.

5. Parimenti, la sottoscrizione della concessione predisposta dall'Ufficio competente dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data della determinazione di assegnazione adottata dal funzionario. Decorso tale termine, senza giustificato motivo da fornire per iscritto, l'importo versato verrà restituito e la salma, i resti e le ceneri verranno trattate come previsto dal precedente comma.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, i familiari più prossimi (ex codice civile) non potranno più richiedere il rilascio di concessione per sepoltura privata di tale defunto.
7. Detta norma verrà applicata anche per le situazioni pregresse, non ancora regolarizzate.

### ***Articolo 51.- Concessioni attestanti il godimento perenne***

1. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia.
2. A carico dei titolari della concessione, a titolo di concorso spese, vengono poste delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per gli interventi di manutenzione, di pulizia e di illuminazione dei cimiteri.  
E' consentito effettuare anticipatamente un versamento cumulativo di cinque annualità.
3. I titolari o loro eredi di dette concessioni devono essere in possesso di un documento attestante il godimento perenne della sepoltura oppure rientrare nell'elenco predisposto dal competente ufficio comunale sulla base di risultanze d'archivio.
4. L'Ufficio comunale contatterà il titolare o un erede referente per ciascuna tomba, individuato attingendo dagli archivi comunali, che dovrà individuare uno o più concessionari che saranno tenuti, in solido, al pagamento del canone annuo dovuto.  
Colui o coloro che verranno indicati, dovranno dichiarare, assumendosene le responsabilità derivanti, di essere in accordo con gli altri eventuali aventi diritto.
5. Qualora, entro sei mesi dalla notifica, non venga indicato alcun nominativo e non venga versato il canone annuo dovuto, la concessione perpetua verrà dichiarata decaduta ed il lotto cimiteriale rientrerà nella disponibilità del comune.  
Per i primi sei mesi dalla decadenza, verrà riconosciuto il diritto d'opzione al rilascio di una nuova concessione a parenti ed affini di una delle persone ivi sepolte.
6. Qualora all'ufficio comunale competente pervengano distinte richieste, da parte di più persone, per il rilascio di nuova concessione:
  - a. ove sia fisicamente possibile ricavare dalla tomba originaria più tombe di famiglia, verrà valutata l'eventualità di divisione del lotto oggetto di concessione al fine di favorire più richiedenti con il rilascio di più concessioni;
  - b. ove detta divisione non sia attuabile o non permetta di soddisfare tutte le richieste pervenute, la nuova concessione verrà rilasciata al richiedente con grado di parentela più prossimo all'ultimo sepolto nella tomba oggetto di concessione ed in caso di parità di grado tra i richiedenti, la concessione sarà rilasciata al più anziano tra gli stessi.
7. Passato il periodo di sei mesi senza che all'ufficio comunale sia stata presentata alcuna istanza di concessione, il Comune potrà rilasciare, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, la nuova concessione a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dall'art. 50.
8. Il mancato pagamento delle quote per 3 anni consecutivi, comporta il pronunciamento della decadenza della concessione.

9. Nelle sepolture oggetto di concessione perpetua può essere consentita la collocazione di famigliari individuati come da art. 46 c. 4 e 5, sempre che gli aventi diritto o il loro rappresentante comune, accettino di convertire la durata della concessione in anni 30 (art. 52 c. 1). La conversione dovrà risultare da apposito atto concessorio.

***Articolo 52.- Durata delle concessioni per le tombe di famiglia***

1. Le concessioni sono a tempo determinato, per anni 30.
2. La durata decorre dalla data della morte della prima salma inumata nel lotto oggetto di concessione in caso di decesso o, dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario che dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data della determinazione di assegnazione adottata dal funzionario in caso di lotto vuoto.
3. Nelle tombe di famiglia, già in concessione, per l'inumazione di una nuova salma, la durata della concessione deve essere prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e di 30 anni per le tumulazioni.
4. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un trentesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.

***Articolo 53.- Rinnovo concessioni per tombe di famiglia***

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo di anni 30, ogni volta. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 46 del presente Regolamento. Le concessioni di rinnovo decorrono dal giorno successivo alla scadenza temporale della precedente concessione, indipendentemente dal momento del pagamento dell'importo dovuto o della data di sottoscrizione dell'atto stesso.  
E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'indicazione di un nuovo intestatario, avente diritto di sepoltura o già sepolto nella tomba, dichiarando di essere in accordo con gli altri aventi titolo. E' fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno scadenzario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione.  
Entro sei mesi dalla comunicazione dovrà essere esercitata la facoltà di rinnovo.
4. Qualora la concessione non venga rinnovata, il concessionario dovrà dare indicazioni all'ufficio per la destinazione delle salme presenti nella sepoltura. In mancanza d'indicazione l'ufficio provvederà, alla scadenza della concessione o appena possibile, all'esumazione delle salme e trasferimento in ossario comune o in campo di mineralizzazione.
5. All'atto del rinnovo, il numero delle salme di cui si permette la sepoltura, citato nella concessione, viene aggiornato in base alla normativa vigente.

***Articolo 54.- Concessioni riguardanti le cellette ossario/cinerarie***

1. Può essere dato in concessione l'uso di loculo ossario/cinerario, seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande e preferibilmente in ordine dall'alto

verso il basso o comunque in aderenza a quelli già in uso, nella parte che l'Ufficio preposto ha stabilito di usare, fermi restanti i diritti acquisiti dalle tumulazioni già presenti, effettuate con precedenti regolamenti.

2. Non è data facoltà di togliere un'urna/cassetina per spostarla all'interno dello stesso cimitero o per porne il contenuto nell'ossario/cinerario comune, prima della scadenza della concessione, salvo rinuncia del loculo.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

#### ***Articolo 55.- Rilascio e rinnovo concessioni per cellette ossario/cinerarie***

1. La durata della concessione di cellette ossario/cinerario è fissata come segue:
  - a) in caso di cremazione immediatamente successiva al decesso o di assegnazione di loculo vuoto: durata 30 anni, con la possibilità di richiesta di rinnovo di ulteriori 15 anni dietro il pagamento del canone di concessione stabilito, fatta salva la disponibilità di loculi;
  - b) in caso di esumazione ordinaria, in presenza di resti o ceneri derivanti da eventuale cremazione: durata 20 anni, non rinnovabili;
  - c) nel caso in cui nel loculo già assegnato vengano tumulate nuove urne cinerarie o cassetina ossario, alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata per la durata residua al raggiungimento degli anni di durata previsti alle lettere a) e b).
  - d) nel caso di assegnazione del loculo per ceneri/resti provenienti da altro comune: si applica la durata stabilita alle precedenti lettere.
2. La concessione decorre dalla data di morte in caso di decesso o dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario che dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data della determinazione di assegnazione adottata dal funzionario in caso di loculo vuoto per i casi di cui alla lettera a), dalla data dell'esumazione per i casi di cui alla lettera b) e dalla data della determina di assegnazione per i resti/ceneri provenienti da altro comune.
3. Alla scadenza della concessione, il comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali/ceneri nell'ossario comune o disponendo delle ceneri secondo la volontà dei parenti e della normativa vigente in materia. In alternativa, è data facoltà al concessionario di mantenere il loculo, con pagamento del corrispettivo annuo previsto, fino all'anno in cui il Comune avrà necessità di utilizzare il loculo. In tal caso, il concessionario verrà avvisato dello svuotamento del loculo, a mezzo comunicazione scritta, notificata o raccomandata, con un anticipo minimo di 15 giorni. Il pagamento della quota annua ha decorrenza dalla data di scadenza della concessione e su base non frazionabile.

#### ***Articolo 56.- Manutenzione***

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio competente ad esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

#### ***Articolo 57.- Decadenza***

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;

- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o iscrizioni sulla sepoltura privata entro i termini fissati dall'art. 24 c. 4;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento;
  - f) mancato pagamento del canone annuo da parte del "titolare – concessionario" di tomba privata perpetua, per tre anni consecutivi.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene notificata ai sensi di legge e pubblicata per 30 giorni consecutivi mediante avviso affisso nel cimitero.
  3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
  4. Nel caso di tomba di famiglia, ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che abbiano diritto di sepoltura secondo quanto previsto dal presente Regolamento (art. 46).

#### ***Articolo 58.- Revoca***

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione nel cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

#### ***Articolo 59.- Rinuncia***

1. La rinuncia alla concessione per tomba di famiglia è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, i defunti ivi collocati siano trasferiti in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune o nell'ossario comune, a spese del rinunciatario.
2. Con l'accettazione della rinuncia di cui al comma 1, è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di durata residua, intendendosi per N il numero di anni della concessione originaria e semprechè il periodo residuo sia superiore alla metà degli anni d'uso previsti dalla concessione/rinnovo.
3. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

4. La rinuncia del loculo ossario/cinerario, prima della naturale scadenza, deve avvenire da parte del concessionario o avente titolo, in forma scritta su apposito modulo predisposto dall'ufficio cimiteriale comunale e non dà diritto al rimborso della quota versata per il restante periodo non goduto.

## TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

### CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

#### *Articolo 60.- Accesso al cimitero per lavori*

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze. E' comunque vietato introdurre materiali o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 30 ottobre ed il 5 novembre e nei giorni festivi. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 30 ottobre di ogni anno.
7. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

#### *Articolo 61.- Modalità di esecuzione dei lavori*

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. La terra di risulta dello scavo deve essere trasportata nel luogo designato in ciascun cimitero.
3. Il materiale derivante dalla demolizione delle opere esistenti dovrà essere smaltito ad esclusivo onere dalla ditta/utenza privata.

#### *Articolo 62.- Autorizzazione posa o rimozione lapidi*

1. La posa sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi sono subordinate alla presentazione di una domanda di cui un fac-simile è a disposizione presso l'ufficio tecnico comunale. La domanda dovrà essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi e una nota descrittiva delle opere da realizzare che dichiari il rispetto delle caratteristiche regolamentari. Il disegno e la nota anzidetti non necessitano della firma di un professionista abilitato.
2. L'ufficio tecnico comunale, riconosciuta la regolarità della domanda, rilascia un'autorizzazione scritta all'esecuzione delle opere in cui sono indicate le modalità e i tempi di esecuzione delle opere e gli obblighi dell'impresa esecutrice. I lavori possono

essere avviati dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale. Tale documentazione deve essere esibita al personale comunale addetto al cimitero a sua semplice richiesta.

3. Le installazioni sulla lastra delle cellette ossario/cinerarie non sono sottoposte ad autorizzazione ma devono rispettare le previsioni del presente regolamento.
4. Il prelievo dai cimiteri di lapidi, targhe e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio tecnico e comunicato all'ufficio cimiteriale.

### *Articolo 63.- Lapidi, cordoli, targhe, ornamenti e piante*

1. A richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, i parenti del defunto possono far installare sulle sepolture lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali, secondo quanto previsto dagli artt. 24, 61, e 62 del presente Regolamento. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, ritratti, lumi o ceri, statue purchè decorosi e adatti al luogo. Le fotografie devono essere installate in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
2. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve essere realizzato con materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
3. E' permessa la copertura della superficie del lotto, con marmi e materiali impermeabili, per un massimo del 50% della stessa.
4. Non è consentita la posa di lapidi, nemmeno in via provvisoria, nei campi di mineralizzazione.
5. E' FATTO DIVIETO ai privati di posizionare lapidi, targhe e ogni altro ricordo funebre sui muri perimetrali o divisori dei cimiteri.
6. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purchè non oltrepassino l'altezza di 80 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti previsti per la sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.
7. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi tra le sepolture in genere.
9. Sul camminamento davanti e sul muro sopra gli ossari/cinerari è vietato posare vasi, lumi, statue o qualsiasi altro oggetto, per preservare il decoro e la sicurezza di chi accede al cimitero.
10. Sugli ossari e sulle nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare porta lumi per illuminazione a cera e ad olio, laddove i sistemi in atto possano causare l'imbrattamento delle lapidi di chiusura sottostanti.
11. Le targhe, sia sulle tombe che sui loculi, devono essere realizzate in metallo o ceramica o in leghe o altri materiali durevoli, in modo da garantirne la permanenza nel tempo. Vi è concessa l'incisione di nome, cognome, data di nascita e data di morte e la stampa/applicazione della fotografia.
12. I manufatti (cordolo o copritomba o lapide) da porre nei campi devono osservare le seguenti misure, esterne:

#### CAMPI COMUNI

Cordolo o copri-tomba

Lunghezza cm 160

Larghezza cm 70

L'eventuale lapide deve rientrare nelle precedenti misure e non superare i 100 cm in altezza dal livello del terreno.

**TOMBE PRIVATE**

Cordolo o copri-tomba

Lunghezza cm 160

Larghezza tomba a 1 posto salma cm 70

Larghezza tomba a 2 posti salma cm 180

L'eventuale lapide deve rientrare nelle precedenti misure e non superare i 100 cm in altezza dal livello del terreno.

13. Le misure di cui sopra, vanno verificate di volta in volta con l'Ufficio tecnico comunale, al fine di rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti, che possono imporre misure diverse da quelle previste.
14. Le misure previste al c. 12 non si applicano al cimitero di Coredò. Per mantenere l'uniformità esistente, la posa della lapide è obbligatoria e deve avere una misura di cm 60 di base e cm 80 di altezza. Spessore massimo cm 10. Contenute nelle misure d'ingombro, potranno essere effettuate delle riseghe o dei tagli obliqui. Il copri-tomba, anch'esso obbligatorio, deve essere di cm 80 x 80. E' vietata l'inghiaatura di viottoli o percorsi pedonali tra le tombe. Il comune provvederà all'inerbimento con semina di erba, ad esclusione dello spazio previsto per il copri-tomba.
15. Le lastre di chiusura degli ossari/cinerari individuali sono fornite gratuitamente dal Comune solamente al momento del rilascio della concessione, e sulle stesse dovranno essere apposte l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Altre iscrizioni relative a defunti non presenti nel loculo, dovranno essere precedute dalla scritta "a ricordo". Sulle lastre è permessa l'applicazione di porta fiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa. Gli stessi devono essere ancorati alle lastre in modo da evitarne la caduta. I portafiori hanno una sporgenza massima dalla lastra di cm.8; le eventuali fotografie devono essere realizzate in modo da mantenerne inalterate le caratteristiche nel tempo.
16. I manufatti preesistenti, seppur realizzati con misure, distanze, materiali e modalità diversi, verranno conservati fino a dismissione o rifacimento della tomba, fermo restando che devono comunque mantenere decoro generale e che i dati indispensabili rimangono leggibili.

***Articolo 64.- Estromissione di imprese***

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

***Articolo 65.- Obblighi del comune e del personale dei cimiteri***

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale operante nei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale, anche di ditte esterne, addetto ai cimiteri è tenuto a:
  - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;

- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 66.- Efficacia delle disposizioni del regolamento***

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione e abroga tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti dei comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres, Vervò.

### ***Articolo 67.- Sanzioni***

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge in vigore.

### ***Articolo 68.- Godimento di sepoltura privata per uso consuetudine***

1. L'ufficio comunale preposto alla regolarizzazione delle situazioni cimiteriali esistenti, individua la famiglia del "fondatore del sepolcro" che utilizza per consuetudine la tomba e, non essendo tenuto a conoscere tutte le persone componenti la suddetta famiglia, contatterà un referente, individuato da risultanze anagrafiche.

Per Fondatore del Sepolcro s'intende il primo componente della famiglia del quale risulti sepoltura certa nella tomba privata dalla lettura dell'epigrafe.

I familiari del "fondatore del sepolcro" o altra persona, potranno, entro due mesi dalla notifica, presentare domanda per il rilascio di una nuova concessione relativa al lotto utilizzato per consuetudine quale tomba di famiglia.

Qualora all'ufficio comunale competente pervengano distinte richieste per il rilascio di nuova concessione:

a) ove sia fisicamente possibile ricavare dalla tomba originaria più tombe di famiglia, verrà valutata l'eventualità di divisione del lotto oggetto di concessione al fine di favorire più richiedenti con il rilascio di più concessioni;

b) ove detta divisione non sia attuabile o non permetta di soddisfare tutte le richieste pervenute, le nuove concessioni verranno rilasciate al richiedente con grado di parentela più prossimo all'ultimo sepolto nella tomba oggetto di concessione ed in caso di parità di grado tra i richiedenti, la concessione sarà rilasciata al più anziano tra gli stessi.

Diversamente, passato il periodo di due mesi senza che all'ufficio comunale sia stata presentata alcuna istanza di concessione, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, il Comune rientrerà in possesso del lotto.

### ***Articolo 69.- Descrizione della situazione attuale dei cimiteri e modalità di passaggio dagli attuali regolamenti o situazioni di fatto, a quanto previsto dal presente Regolamento***

#### **CIMITERO DI COREDO**

##### **SITUAZIONE ATTUALE**

**TOMBE** – Le tombe sono tutte a rotazione. E' consentita l'inumazione di n. 2 urne cinerarie/cassettine resti mortali.

All'entrata del cimitero ci sono tre tombe monumentali a tumulazione sotterranea.

**LOCULI** – Sono presenti loculi con regolare concessione, con concessione scaduta e loculi assegnati senza titolo.

## MODALITA' DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

**TOMBE** - All'entrata del cimitero, vengono conservate le tre tombe monumentali a tumulazione sotterranea. Per quelle sprovviste di titolo di assegnazione, agli eredi verrà data la facoltà di regolarizzarle, pagando una quota pari ai posti salma occupati dalla superficie della tomba.

**TOMBE A ROTAZIONE:** è consentita l'inumazione di n. 2 urne cinerarie/cassettine ossario come indicato nell'art. 23 comma 3) secondo capoverso.

### LOCULI:

1. I loculi contenenti ceneri di defunti cremati immediatamente dopo il decesso: alla scadenza della concessione originaria, ventennale, l'eventuale rinnovo sarà di anni 25.
2. I loculi contenenti resti ossei derivanti da esumazioni, non potranno essere rinnovati.
3. Ai titolari di concessione già scaduta e non più rinnovabile, per i casi di cui ai commi 1 e 2, al momento dell'entrata in vigore, verrà data la possibilità di cui all'art. 55 c. 3.
4. Per le concessioni richieste all'ex Comune di Coredò e mai rilasciate, i loculi già assegnati e in essere vengono considerati come concessi dalla data dell'autorizzazione, ove presente. In mancanza di questa, nell'ordine verranno prese come riferimento la data del protocollo della richiesta, dell'istanza, del pagamento, del decesso/esumazione. I rinnovi già effettuati o da effettuare sono considerati con decorrenza dalla scadenza della "concessione" originale.
5. I loculi contenenti ceneri derivanti da esumazioni, potranno essere rinnovati solo nel caso in cui nel loculo siano state tumulate anche ceneri relative a un defunto cremato al momento della morte, per la durata residua prevista per le ceneri di cui alla lettera a) c. 1 dell'art. 55 con relativa possibilità di rinnovo.

## CIMITERO DI DARDINE

### SITUAZIONE ATTUALE

**TOMBE** – sono tutte a rotazione. Nelle tombe già utilizzate non è più permessa alcuna sepoltura di feretri ma vi si può inumare l'urna cineraria/cassettina resti mortali del coniuge.

**LOCULI** - I loculi attualmente concessionati hanno una durata di anni 50.

## MODALITA' DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

**TOMBE:** è consentita l'inumazione di n. 2 urne cinerarie/cassettine ossario come indicato nell'art. 23 comma 3) secondo capoverso.

Nella parte vecchia, nei quadri contrassegnati con "C" e "D", le sepolture verranno effettuate solo lungo il muro perimetrale fino alla bonifica delle relative parti centrali, per evitare che le infiltrazioni di acqua nel sottosuolo facciano sfondare le tombe nel terreno.

**LOCULI** - Non ci sarà più possibilità di rinnovo, salvo tumulazione di altro defunto, fino a raggiungere cumulativamente il periodo massimo previsto per i casi di cui all'art. 55.

## **CIMITERO DI DERMULO**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

**TOMBE** – Nel cimitero sono presenti 3 zone: tombe private in concessione, tombe comuni a rotazione, “tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione”.

**LOCULI** - I loculi attualmente concessionati hanno una durata di anni 50.

### **MODALITA' DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**TOMBE** – La parte lungo il muro perimetrale di destra, viene trasformata in zona “tombe private in concessione”

**LOCULI** - Non ci sarà più possibilità di rinnovo, salvo tumulazione di altro defunto, fino a raggiungere cumulativamente il periodo massimo previsto per i casi di cui all’art. 55.

## **CIMITERO DI MOLLARO**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

**TOMBE** - nel cimitero sono previste 3 zone: tombe private in concessione, tombe comuni a rotazione, “tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione”.

Nella zona riservata alle tombe in concessione sono comprese le tombe ad uso perpetuo che sono soggette al pagamento della tariffa di cui all’art. 51 del presente regolamento, a far data dal 01.01.2015.

**LOCULI** - I loculi attualmente concessionati hanno una durata di anni 50.

### **MODALITA' DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**LOCULI** - Non ci sarà più possibilità di rinnovo, salvo tumulazione di altro defunto, fino a raggiungere cumulativamente il periodo massimo previsto per i casi di cui all’art. 55.

## **CIMITERO DI PRIO'**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

**TOMBE** – sono tutte a rotazione.

**LOCULI** - I loculi utilizzati sono sprovvisti di titolo concessorio.

### **MODALITA' DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**TOMBE:** è consentita l’inumazione di n. 2 urne cinerarie/cassettine ossario come indicato nell’art. 23 comma 3) secondo capoverso.

Ad esaurimento dei posti nella parte nuova del cimitero verranno disposte le esumazioni nel quadro “D” a partire dal lato più vicino alla chiesa.

Le lapidi e le targhe di vecchie tombe, a suo tempo dismesse e ora già collocate sui muri perimetrali, verranno conservate, salvo diverso accordo con i parenti.

E’ comunque vietato porre fiori o lumi che rechino ingombro, sia su dette lapidi che sull’adiacente camminamento.

**LOCULI** - Verranno concessionati per il periodo residuale ai 30 anni di uso. Per le tumulazioni eseguite prima del 01.01.2015, il calcolo verrà effettuato in base ad autodichiarazione di un familiare che attesterà l’anno di decorrenza d’uso. L’importo da versare verrà calcolato in trentesimi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di scadenza della concessione.

## **CIMITERO DI SEGNO**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

**TOMBE** - nel cimitero sono previste 3 zone: tombe private in concessione, tombe comuni a rotazione, “tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione”.

Nella zona riservata alle tombe in concessione sono comprese le tombe ad uso perpetuo che sono soggette al pagamento della tariffa di cui all’art. 51 del presente regolamento, a far data dal 01.01.2015.

**LOCULI** - I loculi attualmente concessionati hanno una durata di anni 50. Nella parte destra, le misure interne consentono la tumulazione solo di urne cinerarie. La parte sinistra è dedicata alle cassette ossario.

### **MODALITA’ DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**LOCULI** - Non ci sarà più possibilità di rinnovo, salvo tumulazione di altro defunto, fino a raggiungere cumulativamente il periodo massimo previsto per i casi di cui all’art. 55.

## **CIMITERO DI SMARANO**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

#### **TOMBE**

Parte vecchia: le sepolture sono sia singole che multiple senza alcuna concessione. Le file non rispettano una linea omogenea e le distanze di legge.

Parte nuova: le sepolture sono sia singole che multiple senza alcuna concessione.

**LOCULI** - I loculi utilizzati sono sprovvisti di titolo concessorio.

### **MODALITA’ DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO**

#### **TOMBE**

Parte vecchia: Tutta la parte vecchia resta “tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione”, dando la possibilità di concessionare le sepolture, ove gli spazi lo permettano.

Parte nuova: nel quadro F verrà data la possibilità di concessionare le tombe finora usate per consuetudine come tombe di famiglia, tenendo quindi come “tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione” tutto il riquadro, ad esclusione delle ultime due file, che restano a rotazione. Il quadro A resta a disposizione per sole tombe comuni a rotazione.

Le regolarizzazioni ad uso consuetudine, verranno effettuate secondo le disposizioni di cui all’art. 68 del presente regolamento.

**LOCULI** - Verranno concessionati per il periodo residuale ai 30 anni di uso. Per le tumulazioni eseguite prima del 01.01.2015, il calcolo verrà effettuato in base ad autodichiarazione di un familiare che attesterà l’anno di decorrenza d’uso. L’importo da versare verrà calcolato in trentesimi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di scadenza della concessione.

## **CIMITERO DI TAIO**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

**TOMBE** – nel cimitero sono presenti 2 zone: tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione. Nella zona riservata alle tombe in concessione sono comprese le tombe ad uso perpetuo che sono soggette al pagamento della tariffa di cui all'art. 51 del presente regolamento, a far data dal 01.01.2015.

**LOCULI** - I loculi attualmente concessionati hanno una durata di anni 50. Ora le tumulazioni vengono effettuate nei loculi della parte sinistra, fermi restanti i diritti acquisiti.

### **MODALITA' DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**TOMBE** - Viene ampliata la zona riservata alle tombe di famiglia, utilizzando l'attuale quadro "A" e quindi procedendo alle esumazioni necessarie. Nella parte restante, di tale quadro, le tombe a rotazioni ora presenti, verranno conservate fino a necessità di creare nuovi posti per sepolture private.

**LOCULI** - Non ci sarà più possibilità di rinnovo, salvo tumulazione di altro defunto, fino a raggiungere cumulativamente il periodo massimo previsto per i casi di cui all'art. 55.

## **CIMITERO DI TAVON**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

**TOMBE**

parte nuova: sono tutte a rotazione.

Parte vecchia: ci sono sepolture singole e doppie, usate quali tombe di famiglia per consuetudine.

**LOCULI** – Sono presenti loculi con regolare concessione e loculi assegnati senza titolo.

### **MODALITA' DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**TOMBE**

Parte vecchia: tutto il settore B e parte del settore A diventa "tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione", dando la possibilità di concessionare le sepolture, ove gli spazi lo permettano.

Le regolarizzazioni ad uso consuetudine, verranno effettuate secondo le disposizioni di cui all'art. 68 del presente regolamento.

La restante parte del settore A diventa "tombe comuni a rotazione".

**LOCULI** - I loculi contenenti ceneri di defunti cremati immediatamente dopo il decesso: alla scadenza della concessione originaria, ventennale, l'eventuale rinnovo sarà di anni 25.

## **CIMITERI DI TORRA E TUENETTO**

### **SITUAZIONE ATTUALE**

**TOMBE** – il Piano Regolatore dell'ex comune di Taio, prevedeva solo tombe di famiglia in concessione.

### **MODALITA' DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**TOMBE** - diventeranno "tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione", dando la possibilità di utilizzare gli attuali spazi vuoti, per tombe a rotazione.

## CIMITERO DI TRES

### SITUAZIONE ATTUALE

**TOMBE** – sono presenti tre zone: tombe a rotazione, tombe in concessione per le sepolture identificate coi numeri da 1 a 26 e con le lettere A-B-C-Ca-D-E-F-G-H-Z, “tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione” dall’attuale tomba “I” alla tomba “Q”

**LOCULI** – Sono presenti loculi con regolare concessione e con concessione scaduta.

### MODALITA’ DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

**TOMBE** – vengono mantenute le tre zone: tombe a rotazione, tombe in concessione per le sepolture identificate coi numeri da 1 a 26 e con le lettere A-B-C-Ca-D-E-F-G-H-Z, e “tombe private in concessione e tombe comuni a rotazione” dall’attuale tomba “I” alla tomba “Q”.

#### LOCULI

- a) Loculi con concessione scaduta e non ancora utilizzati: verrà emessa una nuova concessione della durata di anni 20 su richiesta degli interessati.
- b) Loculi contenenti ceneri di defunti cremati immediatamente dopo il decesso e concessi prima del 05/06/2007: alla scadenza della concessione, l’eventuale rinnovo sarà di anni 20 a far data dalla scadenza della concessione originale. Tale disposizione si applica anche alle concessioni già scadute all’entrata in vigore del presente Regolamento. I successivi rinnovi avverranno con le modalità e nei casi previsti dal presente regolamento.
- c) Loculi contenenti resti/ceneri derivanti da esumazioni: la concessione non potrà essere rinnovata, salvo i casi di tumulazione di ceneri/resti di altro defunto, prima della scadenza.
- d) Ai titolari di concessione già scaduta e non più rinnovabile, sia per i casi di cui alla lettera b che quelli riferibili alla lettera c, al momento dell’entrata in vigore, verrà data la possibilità di cui all’art. 55 c. 3

## CIMITERO DI VERVO’

### SITUAZIONE ATTUALE

#### TOMBE

Parte vecchia: le sepolture sono sia singole che multiple senza alcuna concessione. Le file non rispettano una linea omogenea e le distanze di legge.

Parte nuova: sono tutte a rotazione con alcuni spazi liberi. Dal 2018 le sepolture sono state fatte a rotazione, senza lasciare spazi liberi.

**LOCULI** - I loculi utilizzati sono sprovvisti di titolo concessorio. Ora le tumulazioni vengono effettuate nei loculi della parte sinistra, fermi restanti i diritti acquisiti.

### MODALITA’ DI RACCORDO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

#### TOMBE

Parte vecchia: molte tombe non sono allineate alle file e soprattutto non rispettano le distanze di legge. Nella parte lungo il muro di cinta, in alcuni punti è anche difficoltoso scavare le fosse e c’è anche un’alta possibilità di arrecare danni o di dover procedere manualmente agli scavi. Per tali motivi, non sono più permesse sepolture di salme.

E’ consentita l’inumazione di n. 2 urne cinerarie/cassettine ossario come indicato nell’art. 23 comma 3) secondo capoverso.

Parte nuova: è consentita l’inumazione di n. 2 urne cinerarie/cassettine ossario come

indicato nell'art. 23 comma 3) secondo capoverso.

LOCULI - I loculi esistenti, sprovvisti di titolo concessorio, verranno concessionati per il periodo residuale ai 30 anni di uso. Per le tumulazioni eseguite prima del 01.01.2015, il calcolo verrà effettuato in base alla documentazione d'archivio o ad autodichiarazione di un familiare che attesterà l'anno di decorrenza d'uso. L'importo da versare verrà calcolato in trentesimi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di scadenza della concessione.

**Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali**

<b>ALLEGATO TECNICO</b>
-------------------------

***Cartografia***

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento le planimetrie dei tredici cimiteri comunali.

***Tariffe***

Le tariffe citate nel Regolamento cimiteriale di Predaia sono fissate nei termini di seguito riportati:

1. Tombe di famiglia a un posto salma: 1200 euro
2. Tombe di famiglia oltre un posto salma: tariffa di cui al punto 1, più 1000 euro ogni posto salma
3. Maggiorazione per tombe di famiglia previste dall'articolo 50 c. 2: 500 euro
4. Maggiorazione per loculi previsti dall'articolo 50 c. 2: 200 euro
5. Tombe di famiglia di dimensioni anomale: 200,00 €/m2 per la parte eccedente il 25% le misure previste all'art. 63
6. Assegnazione cellette : 400 euro
7. Rinnovo cellette (art. 55 lettera a. e c.): 200 euro
8. Periodo di cui all'art. 55 c. 3: 15 euro annui
9. Diritti di segreteria per autorizzazione posa lapide/targhe/cordoli: 10 euro
10. Diritti di segreteria su istruttoria per rilascio autorizzazione affido familiare o dispersione ceneri: 50 euro
11. Diritti di segreteria su istruttoria per rilascio autorizzazioni di cui all'art. 20 c. 2): 300 euro
12. Quota annuale posta a carico dei titolari di concessioni perpetue: 10 € a posto salma

Le tariffe di cui ai punti 6 – 7 – 8 - 10, sono raddoppiate nel caso in cui la sepoltura o la pratica riguardino defunti non aventi titolo di sepoltura nei cimiteri del comune di Predaia.




Le quote di cui ai punti 9 – 10 - 11 sono a titolo diritti di segreteria e vengono periodicamente aggiornate con delibera della Giunta Comunale.

***Spese per altri servizi a carico dell'utente***



Le quote di altri servizi, tra i quali quelli previsti all'art. 4 c. 2 lettere b) c) d) e) f) verranno stabilite con delibera della Giunta Comunale in base ai preventivi di spesa comunicati dalla ditta vincitrice della gara di appalto per i lavori da effettuarsi nei cimiteri.

# CIMITERO COREDO

scala a vista




-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

LOCULI






# CIMITERO DARDINE

scala 1:100

-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

LOCULI



# CIMITERO DERMULO



scala 1:100

 TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE

 TOMBE COMUNI A ROTAZIONE




 TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE


LOCULI



# CIMITERO MOLLARO




scala a vista




-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE



# CIMITERO PRIO'




scala a vista




-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

# CIMITERO SEGNO

scala 1:200




-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

LOCULI





# CIMITERO SMARANO

scala a vista





-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

LOCULI




# CIMITERO TAIO



scala 1:100

-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

LOCULI



LOCULI



# CIMITERO TAVON


scala 1:200

 TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE

 TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

 TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
 TOMBE COMUNI A ROTAZIONE


LOCULI






# CIMITERO TORRA


scala 1:100

LOCULI






OSARIO  
COMUNE

-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE



# CIMITERO TRES

scala 1:200

-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE
-  TOMBE COMUNI A ROTAZIONE
-  TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE




# CIMITERO TUENETTO

scala 1:100

 TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE

 TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

 TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
TOMBE COMUNI A ROTAZIONE



LOCULI




LOCULI



# CIMITERO VERVO'

scala 1:200



 TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE

 TOMBE COMUNI A ROTAZIONE

 TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE E  
 TOMBE COMUNI A ROTAZIONE